

Decreto 10 agosto 2016 del Ministro dell'Interno

E' prorogato a lunedì 31 ottobre 2016 il termine di presentazione delle domande di prosecuzione dei progetti Sprar con scadenza al 31 dicembre 2016 e le domande di accesso allo Sprar delle nuove progettualità poiché il 30 ottobre cadrà di domenica.

Il servizio di assistenza tecnico amministrativa sarà garantito fino alle ore 12.00 del 31 ottobre 2016, mentre il servizio di assistenza tecnico informatica sarà garantito fino alle ore 17.30.

Segnalazione- errata corrige

Si fa presente che al Capo III, art. 20 Requisiti delle strutture il comma 2 rimanda erroneamente all'art 9 co. 4 lett. d bis Capo I, per un mero errore di trascrizione. Il rimando corretto è al Capo I, art. 8 co. 4 lett. d.

1. Piattaforma informatica. Registrazione e Accesso

Dal 4 ottobre u.s. si possono presentare le domande di prosecuzione dei progetti Sprar con scadenza al 31 dicembre 2016 e le domande di accesso allo Sprar delle nuove progettualità da parte degli Enti locali che attualmente non ne fanno parte, attraverso la piattaforma <https://fnasilo.dlci.interno.it>.

Si ricorda a tutti gli enti locali titolari di progetto SPRAR che possono presentare domanda di prosecuzione entro e non oltre il 30 ottobre p.v., di prendere visione della documentazione inoltrata con circolare del Servizio Centrale in data 4 ottobre u.s., in particolare della tabella, i cui dati in essa contenuti dovranno coincidere esattamente con quanto deve essere inserito in piattaforma nella domanda di prosecuzione (mail unica di progetto, diciture, caratteri e spazi inclusi).

1. La registrazione e l'accesso alla piattaforma possono essere effettuati anche da un ente attuatore o esclusivamente da un ente locale?

Gli unici titolari ad accedere al portale predisposto dal Ministero dell'Interno per la compilazione della domanda di contributo sono gli enti locali proponenti. La presentazione della domanda di accesso avviene esclusivamente mediante accesso al sito internet (<http://fnasilo.dlci.interno.it>) predisposto dal Dipartimento Libertà civili e Immigrazione, a pena di inammissibilità.

2. Ente Locale proponente

1. E' possibile che enti locali già titolari di progetto SPRAR in qualità di partner e non capofila possano presentare domanda di contributo?

Per ente locale titolare si intende il destinatario del finanziamento a valere sul Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo, ai sensi dei DM 30/07/2013; 27/04/2015; 07/08/2015. Gli enti locali partner di altri enti locali che non sono dunque titolari in base alle graduatorie definite per i decreti sopra indicati, se interessati, possono presentare autonoma domanda di contributo.

3. Ente attuatore

1. Cosa si intende per pluriennale e consecutiva esperienza nella presa in carico di richiedenti/titolari di protezione internazionale o di permesso umanitario, comprovata da servizi in essere al momento della presentazione della domanda di contributo?

Per presa in carico si intende un processo in cui un ente, con la sua struttura organizzativa e le proprie risorse umane, a fronte della lettura di bisogni e domande espressi o inespressi e su base di un mandato specifico, progetta uno o più interventi rivolti a un singolo richiedente/titolare di protezione internazionale o di permesso umanitario, a un nucleo di convivenza o a un gruppo determinato, mantenendo con esso un rapporto continuativo al fine dello sviluppo dell'intervento nel corso del tempo.

2. Rapporto ente locale- ente attuatore e Avvalimento

L'ente locale proponente, per la realizzazione dei servizi indicati dal DM 10/08/2016, può avvalersi di uno o più enti attuatori, selezionati attraverso procedure espletate nel rispetto della normativa di riferimento. Il DM del 10 agosto 2016 all'art. 21, comma 2 prevede che "Gli enti attuatori devono possedere una pluriennale e consecutiva esperienza nella presa in carico di richiedenti/titolari di protezione internazionale, comprovata da attività e servizi in essere...". L'art. 89 del d.lgs. 50/2016 (Codice contratti pubblici) prevede che l'operatore economico può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario,

tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara (con esclusione dei requisiti generali di cui all'articolo 80), nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. La norma specifica altresì che gli operatori economici possono avvalersi delle esperienze professionali e delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. In tali limiti l'ente attuatore può ricorrere all'istituto dell'avvalimento.

3. Gli enti attuatori possono anche essere consorzi di cooperative?

L'art. 45 del d.lgs. 50 del 2016 prevede al comma 2 che siano ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e i consorzi stabili fra società cooperative di produzione e lavoro, formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

Pertanto un consorzio di cooperative è legittimato a proporsi come ente attuatore, se risponde ai requisiti di cui all'art. 45 (oltre a possedere quelli previsti dal DM 10/08/2016).

Tuttavia, l'art. 21, comma 3 del DM 10/08/2016 prevede che, "Nel caso gli enti attuatori siano consorzi, è obbligatorio – fin dalle procedure di individuazione messe in atto dall'ente locale proponente – indicare nello specifico la/e consorziata/e erogante/i i servizi indicati nel presente decreto".

4. Come si valutano i requisiti dell'ente attuatore nel caso di ATI/ATS/RTI

L'art. 21, comma 4 del DM 10/08/2016 regola il caso in cui l'ente attuatore sia una ATI/ATS/RTI (associazione temporanea di impresa/associazione temporanea di scopo/ raggruppamento temporaneo di impresa) in forma orizzontale (ossia una riunione di operatori economici finalizzata a realizzare il medesimo tipo di prestazione), prescrivendo che "tutti i compartecipanti sono chiamati a possedere il requisito della pluriennale e consecutiva esperienza nella presa in carico dei richiedenti e titolari di protezione internazionale o umanitaria nonché, eventualmente, dei minori". Infatti la distribuzione del lavoro è meramente quantitativa e tutte le imprese riunite sono solidalmente responsabili nei confronti del committente.

Il successivo comma 5 regola invece il raggruppamento di tipo verticale (in cui il mandatario realizza la prestazione principale e i mandanti quelle secondarie), chiarendo che "i compartecipanti devono essere in possesso dei requisiti di pluriennale e consecutiva esperienza ciascuno relativamente ai servizi di propria competenza, che devono essere chiaramente indicati dal documento di costituzione". Quindi ciascuno dei concorrenti deve possedere solo i requisiti tecnici e professionali inerenti alla prestazione di competenza e risponderà con un diverso regime di responsabilità limitata alle prestazioni di pertinenza, ferma la responsabilità solidale del mandatario per tutte le obbligazioni scaturenti dal contratto di affidamento.

Pertanto è lo stesso DM 10/08/2016 a specificare che i raggruppamenti di operatori economici possono partecipare come soggetti attuatori, sia in forma orizzontale che verticale, con differente regime in ordine ai requisiti richiesti.

5. Nel caso in cui la procedura di individuazione degli enti attuatori sia ancora in corso alla data di scadenza di presentazione della domanda di contributo, cosa si può fare?

Nel caso in cui la procedura per l'individuazione dell'ente attuatore sia ancora pendente al momento della presentazione della domanda di contributo, la domanda di contributo on line deve essere compilata in ogni sua parte e al punto 5 del Modello A - là dove vengono richiesti i dati anagrafici e le coordinate dell'ente attuatore - è necessario indicare espressamente che la procedura è ancora in corso.

Devono, tuttavia, essere indicati i servizi affidati, nonché - là dove si richiede di descrivere servizi e attività in essere dello stesso attuatore sul territorio regionale dell'ente proponente - specificare se eventualmente la presenza degli stessi è indicata come requisito preferenziale per l'avviso pubblico.

Il punto 10 del Modello A deve altresì essere compilato integralmente, con tutte le informazioni necessarie al fine della valutazione dell'equipe, a eccezione dell'indicazione dei nominativi delle persone che la comporranno. E', inoltre, necessario allegare sulla piattaforma, tra i documenti facoltativi, l'avviso pubblico, il quale deve contemplare i requisiti indicati dal DM 10/08/2016.

L'ente locale sarà tenuto a dare comunicazione tempestiva dell'esito della procedura al Ministero dell'Interno e al Servizio Centrale.

L'aggiudicazione definitiva diventa efficace (con relativa assegnazione del contributo) dopo la verifica del possesso dei requisiti da parte dell'ente locale. Tale termine, non essendo fissato dalla lex specialis (DM 10/08/2016), e non essendo previsto ex legis, può essere stabilito discrezionalmente dalla commissione, in modo da garantire i principi generali di tempestività ed efficacia delle procedure di affidamento, stante la diretta strumentalità di questa fase al perfezionamento dello scopo dell'intero procedimento.

4. Domanda di prosecuzione

1. È possibile variare i servizi attivi e il loro affidamento in sede di domanda di prosecuzione?

Al momento della presentazione della domanda di prosecuzione dei servizi attivi, l'Ente locale titolare di finanziamento è chiamato a confermare il numero dei posti attivi (ordinari, aggiuntivi ed ulteriori) e il costo totale relativo a tutti i servizi attivi. Nel presentare la domanda si dovrà inoltrare dunque un nuovo Piano Finanziario Preventivo, che tenga anche conto di quanto disposto dall'art. 14 Capo II DM 10/08/2016, che avrà validità per ognuna delle annualità previste dalla domanda di proseguimento. Nel caso l'Ente locale titolare di finanziamento volesse procedere ad una rimodulazione dei servizi, del numero dei posti o dei costi ad essi collegati, potrà procedere a richiedere dette variazioni successivamente ed in accordo con quanto previsto dall'art. 22 Capo III del suddetto DM.

Si precisa, inoltre, che, per quanto attiene all'affidamento dei servizi a eventuali enti attuatori, questi possono essere variati o prorogati, se espressamente previsto e non in contrasto con la normativa nazionale di riferimento. In caso di necessario svolgimento di procedure di selezione, successive alla scadenza della convenzione/contratto in essere, l'Ente titolare di finanziamento ha l'obbligo di comunicare, entro 60 giorni, gli esiti di tale procedura.

2. Come deve comportarsi un ente locale titolare nello SPRAR di due distinti progetti per MSNA (DM 30/07/2013 e DM 27/04/2015) ai fini della domanda di prosecuzione dei propri servizi di accoglienza integrata?

Per quanto riguarda i comuni titolari di due interventi SPRAR destinati all'accoglienza di minori di cui uno finanziato con DM 30 luglio 2013 e l'altro nell'ambito del DM 27 aprile 2015, si specifica che la domanda di prosecuzione deve essere formulata per l'insieme dei posti dei due progetti (incluso i posti finanziati da bando, i posti aggiuntivi per minori e i posti per neomaggioranni) allegando un unico piano finanziario che comprenda il costo ammesso al finanziamento cui si aggiunge il costo annuale dei diversi posti aggiuntivi autorizzati e finanziati. Tale piano finanziario dovrà comunque corrispondere alle altre indicazioni specifiche di cui all'art. 14 Capo II DM 10 agosto 2016.

3. La possibilità della prosecuzione dei progetti riguarda anche l'ente attuatore o soltanto l'ente locale titolare di progetto?

La domanda di prosecuzione riguarda l'Ente locale titolare di finanziamento con la quale lo stesso conferma i servizi attivi così come risultano al momento della domanda, dunque anche con lo stesso soggetto attuatore. Tuttavia, in considerazione della scadenza naturale della convenzione, il soggetto attuatore va nuovamente individuato nel rispetto delle disposizioni del Codice degli appalti e la sua eventuale variazione dovrà essere comunicata alla Direzione Centrale ai sensi dell'art. 22 del decreto.

In ogni caso, secondo quanto previsto dall'art. 18 dello stesso decreto - nelle more della verifica delle domande di prosecuzione - gli enti già titolari di finanziamento sono autorizzati al proseguimento dell'accoglienza delle persone prese in carico. Pertanto, laddove la procedura di selezione dell'ente attuatore non sia stata ultimata per l'attivazione del nuovo triennio, è possibile concedere al precedente gestore una proroga tecnica - ai sensi dell'art. 106, comma 11 del d.lgs. 50/2016 - sempre che l'opzione di proroga fosse contemplata nel contratto originario e comunque solo per il tempo necessario all'espletamento della procedura di gara per la nuova selezione del soggetto attuatore.

4. Nel caso in cui una provincia - in attuazione di quanto disposto dalla legge n.56 del 7 aprile 2014 - proceda a un trasferimento amministrativo degli interventi SPRAR di cui è titolare ad altro ente locale, quest'ultimo può presentare domanda di prosecuzione degli stessi interventi ai sensi del DM 10 agosto 2016?

L'ente locale - al quale la provincia titolare di SPRAR (sulla base delle disposizioni di riordino delle competenze delle province) trasferisca la responsabilità amministrativa ad altro ente locale - è titolato a presentare la domanda di prosecuzione per gli interventi di accoglienza già in capo alla provincia, nei modi e termini previsti dal DM 10 agosto 2016.

5. E' possibile, in caso di domanda di prosecuzione, procedere alla co-progettazione dei servizi, nelle more della conferma della prosecuzione e del finanziamento a valere sul FNPSA per il triennio 2017/2019?

L'ente che ha presentato domanda di prosecuzione ex art. 14 DM, a valere sul FNPSA per il triennio 2017/19, può esperire la procedura di gara ad evidenza pubblica per la co-progettazione dei servizi già attivi, nelle more della conferma delle attività e della concessione del finanziamento, considerando che successivamente alla presentazione della domanda di prosecuzione - nella quale, ricordiamo, devono rimanere invariati il numero dei posti ed il costo complessivo del progetto, l'entità in termini percentuali del contributo e il coefficiente del personale autorizzato - è possibile presentare alla Direzione centrale dei servizi civili e dell'immigrazione presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, domanda di variazione del servizio di accoglienza finanziato, ai sensi dell'art. 22 del D.M. 10/08/2016.

Pertanto, anche laddove il nuovo progetto risultante dalla procedura di gara, dovesse apportare delle modifiche sostanziali a quello originario, tali modifiche potranno essere autorizzate dalla Direzione centrale, previo parere del Servizio centrale, in sede di richiesta di variazione.

Si evidenzia inoltre che, laddove la procedura di gara si sostanzia in un'indagine esplorativa di mercato (ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. 50/2016, per le procedure sottosoglia), o in un avviso a manifestare interesse (ai sensi

dell'art. 61 del d.lgs. 50/2016, per le procedure soprasoglia), la stazione appaltante non assume nessun obbligo precontrattuale nei confronti dei partecipanti.

5. Piano Finanziario e costi ammissibili

1. In caso di domanda di prosecuzione, come si concilia la necessità di mantenere invariato il numero di posti autorizzati ed attivi, il costo complessivo del progetto rispetto e la necessità di adeguare le voci di spesa rispetto le mutate esigenze?

Il costo complessivo di progetto nel suo totale deve restare invariato. Le singole microvoci possono essere oggetto di ridefinizione, in accordo con le previste dal Manuale Unico di rendicontazione e dal Decreto Ministeriale. Si ricorda inoltre che, in questa fase non è possibile diminuire il coefficiente del personale già approvato.

2. In caso di domanda di prosecuzione, come vanno ricompresi nel piano finanziario preventivo i posti aggiuntivi attivi ed autorizzati? Qual è la percentuale di cofinanziamento che l'Ente deve garantire?

L'Ente Locale che presenta domanda di prosecuzione predisporrà il Piano Finanziario Preventivo considerando tutti i posti attivi al momento della domanda e l'insieme delle risorse assegnate per i posti ordinari, per gli aggiuntivi e per gli ulteriori, compreso quanto assegnato per i reinsediamenti. Il cofinanziamento andrà calcolato rispetto al costo totale del progetto così determinato: ad esempio, fatto 100 la somma delle risorse assegnate in precedenza, almeno il 5% dovrà essere cofinanziato ed il resto sarà a carico del FNPSA.

3. Il revisore è una figura obbligatoria prevista dal Decreto Ministeriale 10 agosto 2016: chi è chiamato a selezionare tale figura professionale e dove va rendicontata?

Seguendo le procedure di legge previste per il conferimento degli incarichi, si evidenzia che gli Enti Locali, in conformità al TUEL, devono aver già individuato un organo di revisione per la gestione economico-finanziaria. In conformità con quanto previsto nel DM 10 agosto 2016, tale organo può utilmente essere impiegato per la revisione delle spese a valere sul FNPSA.

La corretta microvoce di spesa da utilizzare è la A4: Altre spese non classificabili nelle precedenti microvoci.

4. E' possibile prevedere, tra i costi ammissibili, quelli sostenuti per la gara espletata per individuare l'ente attuatore?

E' consentito imputare tra i costi del progetto (nella quota di cofinanziamento o in quella a carico del FNPSA) i costi relativi all'espletamento della gara per l'individuazione dell'ente attuatore come, ad esempio, i costi per la Centrale unica di committenza o, qualora non ci si rivolga a questa, i costi per il contributo Anac. Si fa presente che la spesa complessiva deve essere ripartita in pari misura per ciascuna delle tre annualità per le quali si chiede il finanziamento. Dette spese verranno riconosciute anche se sostenute nell'anno precedente al triennio eventualmente finanziato in quanto direttamente correlate all'attuazione dei servizi del successivo triennio.

6. Presentazione delle domande di accesso al Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo

1. Con riferimento all'art. 7, rispetto al limite minimo di dieci posti per i servizi di accoglienza dei minori non accompagnati e alla possibilità di prevedere accoglienza in strutture appositamente dedicate ai neo maggiorenni, in che misura possono essere conteggiati i posti?

Poiché nell'ambito dello SPRAR, sulla base delle linee guida di cui al DM 10 agosto 2016, è previsto che l'accoglienza dei minori non accompagnati possa protrarsi per sei mesi dopo il compimento della maggiore età, le proposte progettuali possono prevedere l'accoglienza dei neomaggiorenni anche in strutture appositamente dedicate. A tal fine si specifica che, nell'ambito della proposta progettuale, il numero dei posti destinato ai neo maggiorenni non può essere superiore al numero dei posti per minori. La finalità di tale possibilità, infatti, è quella di accogliere, in soluzioni abitative più idonee a ospitare giovani adulti, i minori accolti nel progetto una volta compiuti i diciotto anni e per i successivi sei mesi, in modo da facilitare e rendere più agevole il percorso verso l'autonomia.

Si ricorda che è possibile scrivere a dlci.assistenza.fnasilo@interno.it per quesiti di tipo tecnico amministrativo (come da vademecum) e a dlci.assistenza@interno.it per assistenza informatica relativa alla registrazione da parte degli Enti locali e alla domanda di prosecuzione o di accesso, che è possibile presentare solo attraverso la piattaforma dedicata: <https://fnasilo.dlci.interno.it>

Aggiornato al 31 ottobre 2016